



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI URBANISTICI E
TERRITORIALI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA
TELEFONIA CELLULARE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2013.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – “*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”;
- Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante – “*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - “*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz*”;
- Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n.259 – “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”
- Legge 16 gennaio 2003 n. 5 – “*Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica*”
- Legge Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999 - “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*”
- Legge Regione Lazio n. 22 del 11 agosto 2009 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*”;
- Legge 17 dicembre 2012 n. 221 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

CAPO I

FINALITÀ' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici”, e nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni dall'art. 115 della Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 47 della Legge Regionale n. 22 del 11 agosto 2009 e ss.mm.ii., disciplina nel rispetto della normativa vigente il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione, la locazione dei siti, la modifica e l'esercizio di impianti per telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE sul territorio comunale di Rocca di Papa.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde, nonché il sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazioni alle disposizioni applicabili in materia urbanistica e di tutela della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia o di altri enti pubblici come i servizi sanitari e di protezione civile se necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale, nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Rocca di Papa, con il presente Regolamento, intende assicurare il governo del territorio ed il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE con particolare riferimento agli impianti per la telefonia mobile, garantendo la diffusione del segnale, nella precipua attenzione alla tutela della salute umana, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, e alla minimizzazione delle esposizioni per la popolazione come misura di cautela in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, con particolare riferimento ai recettori sensibili e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36, e dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.

2. Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:

- a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto determinano;
- b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai ricettori sensibili;
- c. minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
- d. individuazione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti a., b. e c. dei siti che per vocazione, posizione e destinazione possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto privilegiando, e ove occorra obbligando, l'installazione su aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
- f. equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato;
- g. individuazione delle condizioni più ragionevoli (valutazione della migliore tecnologia disponibile) per assicurare in tutto il territorio la copertura radioelettrica necessaria a garantire il servizio senza discriminazione per ciascun operatore di comunicazioni elettroniche in concessione tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e della domanda;

h. definizione delle modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del comunale.

3. Il Comune di Rocca di Papa si impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e di quelle già esistenti.

4. Il Comune di Rocca di Papa si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici. In particolare al fine di perseguire l'obiettivo di minimizzare le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti di cui all'art. 1, definisce con il presente regolamento le aree "intensamente frequentate" ovvero le aree dove applicare gli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.

5. Al fine di garantire le misure di cautela per la tutela dalle esposizioni della popolazione indicate nel presente regolamento ed in accordo con quanto previsto dalla legislazione italiana, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti radioelettrici di comunicazioni elettroniche dovranno sempre utilizzare la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile la emissione dei campi elettromagnetici.

6. Ai fini del presente regolamento si assumono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità indicati nella Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e stabiliti con il DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.

CAPO II

PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Articolo 3 – Criteri di localizzazione ed inserimento ambientale

1. La pianificazione del territorio comunale, ai fini del corretto insediamento urbanistico e ambientale degli impianti oggetto del presente regolamento, è ispirata ai seguenti criteri:

a. Privilegiare l'installazione su aree di proprietà pubblica in relazione alle maggiori

- possibilità di inserimento degli impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva;
- b. Preferire le aree contermini ai limiti comunali in relazione alle maggiori possibilità di concentrazione degli impianti anche con procedure di co-pianificazione intercomunale;
 - c. Prediligere, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting;
 - d. Tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di interesse archeologico;
 - e. Tutelare gli edifici ed immobili che abbiano particolari caratteri tipologici e architettonici, nonché elevato interesse artistico e storico;
 - f. Proteggere le aree che presentano zone ad alta ed elevata densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo.

Articolo 4 - Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti

1. Al fine di garantire una corretta localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE all'interno del territorio comunale, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 3, sono motivatamente individuate le seguenti tipologie di aree:
 - a. **“aree maggiormente idonee”** all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In questo ambito sono compresi i siti pubblici idonei. In queste aree deve essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE e la delocalizzazione di quelle esistenti;
 - b. **“aree compatibili”** corrispondenti a tutte le aree del territorio comunale non ricomprese nel precedente punto a e nei successivi punti c e d purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c. **“aree di attenzione”** nelle quali è esclusa l'installazione di impianti per la telefonia mobile ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE, che comprendono i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
 - d. **“siti sensibili”** in cui non è consentita l'installazione di impianti oggetto del presente regolamento. In tali aree sono comprese le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed

educativo come asili nido, scuole di ogni ordine e grado, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari.

2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle aree maggiormente idonee, nonché nelle aree di attenzione nel rispetto dei limiti su evidenziati, e garantendo la copertura del servizio, si riserva di indicare nel piano di cui al successivo art. 6 i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni.

3. Nelle aree compatibili sono ammesse nuove installazioni di impianti di cui al presente regolamento previo giustificato motivo addotto dagli istanti in relazione alla impossibilità di installazione nelle aree maggiormente idonee e comunque a condizione che siano messi in opera tutti gli accorgimenti tali da ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

4. L'individuazione e le indicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati dal Consiglio comunale con il piano di cui al successivo articolo 6.

5. Le aree elencate nel comma 1 del presente articolo sono riportate nel piano di localizzazione di cui ai successivi artt. 5 e 6.

6. Il Comune, dietro indicazione dei gestori degli impianti, individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

Articolo 5 - Istruttoria del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia cellulare

1. Entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Responsabile del Settore tecnico-urbanistico, avvalendosi del supporto dell'ARPA Lazio sezione provinciale di Roma secondo i termini contenuti in una convenzione appositamente stipulata, formula alla Giunta comunale una proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE. Acquisito il parere della Giunta Comunale, il Piano sarà approvato dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al successivo art. 6.

2. La proposta di Piano sarà redatta tenendo conto della compatibilità ambientale e urbanistica degli impianti esistenti e delle indicazioni sui programmi di sviluppo delle reti nonché delle osservazioni e richieste di integrazioni che i gestori dei servizi di telefonia, convocati in apposita Conferenza dei Servizi, dovessero formulare.

3. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi

dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3 ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e laubicazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

4. La proposta di Piano comunale di localizzazione degli impianti è comprensiva di un elaborato cartografico in scala opportuna con l'indicazione delle installazioni esistenti e future, dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti, da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti, nonché da norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorirne la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Art. 6 - Redazione definitiva del Piano ed aggiornamenti

1. Il Piano comunale è approvato con delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Piano comunale di localizzazione, qualora pervengano istanze di aggiornamento dei gestori di sviluppo delle reti di cui al successivo articolo 7, sarà aggiornato annualmente. Il responsabile del servizio tecnico provvede, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione dei programmi di sviluppo, alla pubblicizzazione degli stessi sul sito internet e sull'albo pretorio on-line del Comune e a favorirne la conoscenza presso associazioni e comitati portatori di interessi collettivi e diffusi per l'espressione delle proprie valutazioni. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione il Comune, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Lazio e/o di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, formula la proposta di aggiornamento del Piano.
3. Sulla base della proposta di cui al comma 2, entro 30 giorni il Consiglio Comunale approva il nuovo piano comunale di localizzazione degli impianti.

Articolo 7 - Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori delle reti di

telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE interessati presentano al Responsabile del Servizio tecnico il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, sia in formato cartaceo che informatico:

a. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca (non superiori ai 10.000 mq) per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;

d. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

e. qualora il piano di sviluppo preveda l'insediamento di un impianto all'interno di un'area d'attenzione, il gestore è tenuto a specificare le motivazioni tecniche che hanno indotto alla scelta di tale ubicazione a discapito dell'insediamento in area definita maggiormente idonea.

CAPO III

PROGETTAZIONE E PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 8 Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno tre copie.

2. La documentazione necessaria è la seguente:

- Richiesta di permesso per costruire in bollo;
- elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia; Le tavole di progetto devono avere l'intestazione in cui compaiono i seguenti dati: nominativo della proprietà – tipo di intervento richiesto – data di realizzazione delle tavole– dati del progettista – rettangolo delle dimensioni di 3 cm x 7 cm per l'apposizione del timbro Comunale di approvazione;
- Estratto planimetria I.G.M scala 1/25.000 con indicazione puntiforme dell'area oggetto dell'intervento;
- Estratto tavola P.T.P. Tav. E/1-E3 scala 1/25.000 con indicazione puntiforme dell'area oggetto dell'intervento e relativa normativa di riferimento.
- Estratti tavole P.T.PR. Tav. A-B-C e D scala 1/25.000 con indicazione puntiforme dell'area oggetto dell'intervento e relativa normativa di riferimento.
- Estratto P.R.G. vigente con evidenziazione del lotto su cui viene richiesto l'intervento e relativa normativa di riferimento;
- Estratto P.U.G.C. adottato con evidenziazione del lotto su cui viene richiesto l'intervento e relativa normativa di riferimento;
- Estratto Aereofotogrammetria con evidenziazione del lotto su cui viene richiesto l'intervento;
- Estratto N.C.T., in scala catastale, esteso ad un'area di almeno 100 mt. circostanti la proprietà del richiedente con indicazione dell'orientamento: della scala della mappa; foglio e numero di mappa; dell'area di proprietà del richiedente con evidenziato il lotto interessato;
- estratto dell'areofotogrammetria con la localizzazione della stazioni radio base per telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE;
- planimetria scala 1:200 estesa a tutta la proprietà del richiedente, tale da comprendere lo stato dei luoghi, con indicazione delle distanze dai confini di proprietà , dalle costruzioni limitrofe e dagli spazi pubblici, altezza del fabbricato , larghezze delle strade di accesso al lotto.
- rispondenza ai parametri ed indici edilizi ed urbanistici in riferimento alla zona del PRG in cui è riferito il progetto;
- nel caso di modificazioni del piano di campagna dovrà essere prevista una planimetria in scala 1:200 che evidenzi le zone oggetto di movimento terra con indicazione delle quote

- attuali e di progetto, la planimetria dovrà rappresentare i riporti e gli sterri con evidenziazione differenziata degli stessi;
- sezioni in scala 1:100, dovranno essere previste un numero adeguato al fine di rappresentare l'impianto; le sezioni dovranno essere quotate per quanto riguarda: le altezze utili riferite al piano di campagna;
 - prospetti di tutti i i lati dell'impianto con indicazione dei materiali previsti dal progetto; i prospetti dovranno rappresentare anche il terreno circostante o eventuali recinzioni;
 - rendering o foto-inserimento;
 - perizia asseverata del progettista nella quale venga dichiarato:
 - ✓ che l'opera è conforme alle norme urbanistiche;
 - ✓ che l'opera non è stata ancora eseguita;
 - ✓ che sul lotto non esistono altre costruzioni;
 - ✓ che il lotto stesso non sia derivato da frazionamento di altri lotti già interessati da attività edilizia (ancorchè abusiva);
 - scheda tecnica dell'impianto;
 - documentazione in materia di impatto acustico (Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e s.m.i.;
 - planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali impianti dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi; realizzata in modo che siano visibili tutti i lati dell'appezzamento, con segnalazione delle prese fotografiche (viste) e firmate dal tecnico e dal proprietario
 - relazione tecnica a firma di un progettista abilitato con indicazione precisa degli interventi richiesti, descrizione dell'immobile oggetto con specificazione della tipologia; La relazione, dovrà indicare precisamente gli interventi da realizzare così suddivisi: modalità di accesso al lotto - da realizzare - tipologia delle finiture dell'impianto in particolare i materiali e i colori usati;
 - pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
 - il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE nel raggio di 300 metri

- dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.
- titolo di disponibilità dell'area sulla quale dovrà insistere l'impianto: locazione con il Comune o con terzi, atto di proprietà o denuncia di successione ecc.
 - attestazione pagamento diritti di segreteria.
3. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, il richiedente dovrà richiedere agli enti sovra comunali i pareri e/o autorizzazioni con la documentazione da essi richiesta.

Articolo 9 – Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii.
2. La compatibilità edilizio-urbanistica dell'impianto è valutata nell'ambito dell'istruttoria diretta al rilascio dell'autorizzazione all'installazione, la quale tiene luogo del titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente. Ogni modifica dell'impianto successiva all'installazione è ugualmente assoggettata ad istruttoria ai fini della rilevanza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio.
3. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Lazio sezione provinciale di Roma.
4. Per gli impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt il provvedimento autorizzatorio di cui sopra è sostituito dalla denuncia di inizio attività come previsto dal D.Lgs. 1.8.2003 n. 259 e ss.mm.ii., salvo i pareri degli enti preposti ai vincoli esistenti.
5. La denuncia di cui al precedente quarto comma è comunque assoggettata ad istruttoria ai fini della verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'impianto.
6. Per quanto attiene alle emissioni sonore derivanti dall'impianto e dagli apparati di servizio i gestori dovranno presentare una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto agli albi regionali. Le emissioni sonore dovranno essere conformi ai limiti di emissione e di immissione previste dal vigente piano

comunale di zonizzazione acustica approvato da questa amministrazione in data 30/09/2005 con delibera di consiglio comunale n°57.

7. Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, ponti radio civili, Wifi, Wimax, LTE, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi in assenza della prescritta autorizzazione comunale, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 20, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia municipale.
8. Nessun impianto potrà essere allocato in edifici di interesse monumentale comprese le pertinenze, aree a verde di interesse monumentale (parchi, ville ecc.) e aree sottoposte a vincolo archeologico. In applicazione dell'art.152 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel caso di impianti in prossimità dei suddetti immobili ovvero in vista delle aree sopra indicate, il progetto dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per la valutazione di competenza.
9. Resta inteso che essendo tutto il territorio di Rocca di Papa riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n°1497 e s.m.i., sulla protezione delle bellezze naturali e sottoposta a tutte le disposizioni di legge stessa e vincolato con decreto ministeriale del 24 aprile 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2005, n°108, pertanto gli impianti di nuova realizzazione e/o la modifica degli impianti esistenti dovranno acquisire preventivamente i seguenti pareri degli Enti sovra comunali:
 - Autorizzazione paesaggistica art. 7 ex legge 1497/39 e art. 41 - quinquies 431/85 (Regione Lazio) ora art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 156/2006;
 - Parere dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997 e s.m.e i.;
 - Autorizzazione ARPA competente in funzione della tipologia di intervento proposta;
 - Nulla osta Ministero Agricoltura e foreste (vincolo idrogeologico forestale) ai sensi del R.D.L. 3276/1923 integrato dalla DGR 6215/96 e dalla DGR 3888/98 e D.P.R. 380/01;
 - Autorizzazione sisimica ex legge 64/74 (vincolo sismico) integrato dalla L.R. 4/85;

Articolo 10 – Istruttoria

1. Nello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del provvedimento autorizzatorio saranno verificate le conformità dell'intervento al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii., al presente Regolamento e al Piano comunale di localizzazione, nonché con il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale.
2. Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Articolo 11 – Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione

1. Il Responsabile del procedimento provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii. mediante avviso all'albo pretorio del Comune con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Articolo 12 – Divieti e deroghe

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti ed in zone non previsti dal Piano comunale di cui all'art. 6, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del programma di sviluppo della rete.

Articolo 13 – Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

1. Il gestore è tenuto a presentare al servizio tecnico comunale, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico esperto nel settore, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti di emissione dei campi elettromagnetici prescritti dalla normativa vigente, precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di campi elettromagnetici, minimi e massimi, raggiungibili dall'impianto in condizione di massimo utilizzo. Il gestore deve inviare il suddetto certificato anche a tutti i soggetti sovra comunali coinvolti nel procedimento autorizzativo.
3. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo funzionale, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 21, viene ordinata la disattivazione del medesimo.
4. Oltre ai titoli abilitati di cui sopra il gestore – qualora dovesse utilizzare un sito di proprietà comunale – dovrà sottoscrivere apposito contratto di locazione con il Comune di Rocca di Papa. Si precisa sin d'ora che i proventi di dette locazioni da versare con canoni annui anticipati saranno destinati a servizi di tutela ambientale e socio assistenziali.

CAPO IV

CATASTO DEGLI IMPIANTI RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Articolo 14 – Catasto Comunale degli impianti

1. Il Servizio Tecnico Urbanistica cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto comunale degli impianti presenti sul territorio riservandosi la facoltà di avvalersi di tecnici esterni.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti di telecomunicazione anche ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 sono tenuti a presentare al Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e della localizzazione geografica.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione geografica e ne descrive le caratteristiche radioelettriche e geometriche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti inerenti il relativo titolo abilitativo, compresi i pareri ARPA Lazio e gli eventuali controlli effettuati.
4. Il catasto conterrà inoltre ogni altra informazione anche fotografica e cartografica, utile al controllo degli impianti in termini di emissioni elettromagnetiche e alla pianificazione delle future localizzazioni.
5. Per gli impianti di nuova realizzazione e/o la modifica degli impianti esistenti la scheda tecnica di cui al comma 3 del presente articolo verrà elaborata al momento dell'entrata in esercizio del nuovo impianto o della modifica.
6. I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione e all'ARPA Lazio sezione provinciale di Roma.
7. Il Servizio Tecnico Urbanistica cura altresì la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, così come indicato nei piani di localizzazione nonché aggiornamenti periodici (tipicamente annuali).

Articolo 15 – Piano di riassetto degli impianti esistenti

1. Su motivata istanza dell'Amministrazione comunale, ovvero su richiesta dei gestori interessati, in sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni può essere prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti esistenti che si rendessero necessari per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per assicurare la razionalizzazione delle reti degli impianti di telefonia mobile, con priorità per gli impianti installati in prossimità dei siti sensibili così come definiti nel presente regolamento e per le installazioni in aree a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.
2. In caso di spostamento degli impianti nei siti maggiormente idonei, laddove sia stata acquisita la disponibilità dell'area, il Comune potrà valutare la possibilità di applicare forme incentivanti per la delocalizzazione medesima.
3. In ogni caso debbono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive o tecnologiche che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.

4. Gli impianti non adeguati al piano di riassetto nei termini previsti dovranno essere disattivati.

Articolo 16 - Migliori tecnologie disponibili

1. Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti, debbono essere perseguite e prescritte soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative alla configurazione classica, a macrocelle, delle stazioni radio base condotti da enti e società esterne o dai gestori e verificati dall'amministrazione.

CAPO V

CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Articolo 17 – Vigilanza e controlli

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 nonché per quanto previsto dalla Legge regionale n. 14 del 6 agosto 1999 - "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*", avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Sezione provinciale di Roma e/o consulenti esterni.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.

4. Il controllo deve essere finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa di settore (allo stato dal DPCM 8 luglio 2003) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione e dichiarati nel certificato di collaudo di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
5. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, potrà accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, senza che questi ultimi possano opporsi.

Articolo 18 – Monitoraggio

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 3 del precedente art. 17, il Comune avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ed eventualmente di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza a siti sensibili, stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale tenuto anche conto delle istanze avanzate da comitati di cittadini e/o cittadini.

Articolo 19 – Partecipazione, informazione pubblica e accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del piano comunale di localizzazione degli impianti e dei programmi di sviluppo delle reti.
2. L'ufficio tecnico comunale renderà pubblici gli esiti dei controlli effettuati unitamente al personale ARPA.
3. Il Comune garantisce comunque l'accesso delle informazioni a tutti i cittadini, secondo le regole previste dal regolamento comunale per il diritto di accesso.

CAPO VI

REGIME SANZIONATORIO

Articolo 20 – Disposizioni e sanzioni

1. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche, e in particolare l'ordine di demolizione di cui all'articolo 31 per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria, nonché le sanzioni previste dalla Legge Regionale Lazio n°15/2008.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.
3. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa.
4. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e ss.mm.ii. e disposizioni attuative, che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni regionali previste dalla normativa di settore;
5. Rimane salvo il potere del Sindaco, ex. art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purché sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento nonché quelle previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e della Legge Regionale Lazio n°15/2008 spettano al Responsabile del Servizio Tecnico.
7. Per coloro che non provvederanno entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento a censire il proprio impianto, ai sensi dell'art.14 del regolamento stesso,

verrà irrogata una sanzione pecuniaria da € 10.00000 a € 50.000,00. Alla stessa sanzione soggiace anche il locatore dell'area sulla quale insiste l'impianto.

CAPO VII

ESCLUSIONI

Articolo 21 – Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 – Uffici comunali competenti

1. In tutte le fasi di attuazione del presente regolamento il settore tecnico urbanistico sarà coadiuvato dal settore AA.II. con particolare riferimento al controllo, al censimento, all'applicazione delle penali ed ai rapporti con ARPA Lazio e con gli organi sovra comunali.

Articolo 23 – Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del Piano comunale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico non è abilitato al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al precedente Articolo 8.
2. Le eventuali istanze presentate in questo periodo rimarranno sospese sino all'entrata in vigore del piano suddetto, a cui dovranno essere conformi.

Articolo 24 – Accordi con i gestori

1. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e ss.mm.ii., la possibilità di concludere accordi e protocolli di intesa con i gestori.

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito atto di Consiglio Comunale. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 26 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
 - a) La Legge 22 febbraio 2001 n. 36;
 - b) Il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259;
 - c) Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - d) La Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
 - e) Le Leggi Regionali vigenti;
 - f) Gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - g) Regolamenti comunali vigenti.